



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Deliberazione n. 13 del 11/09/2024

**OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.e),
D.Lgs n.267/2000**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE,
alle ore 11,00 e seguenti, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario ad Acta Dott. Panzeca
Antonella nominato con D.A. n. 335/S.3/2024 del 04/09/2024 e D.A. n.357/S.3/2024
dell'11/09/2024 in sostituzione del Consiglio Metropolitano, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Rossana Carrubba;

VISTI i Decreti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 3 – D.A. n. 335/S.3/2024 del 04/09/2024 D.A. n.357/S.3/2024 dell'11/09/2024 di nomina del Dott. PANZECA Antonella, in qualità di Commissario ad Acta per l'adozione degli atti in sostituzione del Consiglio Metropolitan;

VISTA la L.R. n° 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n° 48/1991 e n° 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 34839/24 del 05/08/2024;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

☒ Il Commissario ad Acta, Dott. Panzeca Antonella, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n° 44/1991.

Messina, 11/09/2024

Il Commissario ad Acta
F.to Dott. Panzeca Antonella



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Metropolitano

predisposta dalla I DIREZIONE – Servizi Legali e del Personale

Servizio Affari Legali
Dirigente Dott. Giorgio La Malfa

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 267/2000.

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. e), quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CHE, nel corso degli anni, sono stati conferiti da questo Ente incarichi legali per i contenziosi di seguito specificati e definiti;

VERIFICATO che i professionisti incaricati hanno inviato richiesta di pagamento dei compensi con effetto interruttivo dei termini prescrizionali, che decorrono dal momento del compimento della prestazione, coincidente con la pubblicazione del provvedimento decisivo definitivo (cfr. ex plurimis, Cassazione Civile, Sezione II, n. 13774/2004, Cassazione Civile, Sezione II, n. 13401/2015);

DATO ATTO che la prescrizione presuntiva, di cui agli artt. 2956 e 2957 c.c., non può essere invocata per la mancata estinzione del debito e tenuto conto della necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica dovendosi provvedere ai pagamenti con appositi mandati (cfr. Cassazione n. 29543/2019);

CHE, per i giudizi sottoelencati, i relativi incarichi di assistenza e difesa legale non risultano assistiti da congruo impegno di spesa, fatto salvo l'impegno di somme a titolo di acconto, ad eccezione degli incarichi conferiti con la mera distrazione, e per mancanza, anche durante il corso del giudizio, dell'apposita integrazione dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO che detti incarichi si conformavano agli orientamenti assolutamente pacifici nel momento in cui gli stessi furono conferiti e comunque risultano antecedenti rispetto agli indirizzi esegetici più precisi formulati dalla Corte dei Conti in materia;

DATO ATTO che il regime della c.d. "contabilità armonizzata", accompagnato e supportato da un autorevole corredo di pareri forniti dalla Corte dei Conti in sede di controllo collaborativo, è

entrato pienamente in vigore – per gli enti non “sperimentatori”, tra i quali questo Ente – nell’esercizio finanziario 2016, avendo avuto nell’anno 2015, mere funzioni “conoscitive”;

CONSIDERATO che la tematica della mancata integrazione di impegni di spesa relativi al conferimento di incarichi legali anteriori al 01.01.2015 risulta essere accuratamente delineata, dalla Corte dei Conti, Sezione controllo Campania, la quale nel parere 01.04.2015 n. 110 ha evidenziato che in caso di mancanza dell’impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ex art. 194 citato;

DATO ATTO che in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dall’irrituale acquisizione, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni, di beni, servizi o prestazioni d’opera intellettuale, l’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, che consente di far salvi gli impegni di spesa di copertura contabile - previo accertamento e dimostrazione dell’utilità e dell’arricchimento per l’Ente - non è applicabile in assenza di un contratto redatto in forma scritta (richiesta ad substantiam nei rapporti con la P.A.), atteso che la predetta norma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi;

CHE, secondo quanto statuito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ad litem di cui all’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione degli scritti difensivi perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta (cfr. Cassazione n. 15454 del 2015; Cassazione n. 1830 del 2018; Cassazione n. 3721 del 2015; Cassazione n. 2266 del 2012; Cassazione n. 20831 e n. 21007 del 2019);

RITENUTO che, ai fini della validità del contratto d’opera professionale conferito da una pubblica amministrazione, è sufficiente la prova del mandato ad litem, a nulla rilevando il fatto che non risulti documentata l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO che:

a) tutti i provvedimenti che comportano spesa devono essere adottati previa assunzione del relativo impegno contabile e dell’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 191 del T.U.E.L., compresi i provvedimenti con i quali si conferisce incarico legale a un avvocato per la tutela delle ragioni dell’Ente;

b) nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi, il rispetto delle procedure previste, in particolare, dagli articoli 182, 185 e 191 del T.U.E.L. garantisce il soddisfacimento dell’obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile;

c) qualora vengano assunte obbligazioni giuridiche al di fuori della descritta procedura ordinaria, l’ordinamento giuscontabile prevede la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell’Ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate

nell'articolo 191 del T.U.E.L. e sempreché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare;

DATO ATTO che il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all'interno della sfera patrimoniale dell'ente, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento; si tratta di un procedimento diretto a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità del titolo medesimo (in termini di "pertinenza", cioè inerenza alle competenze di legge attribuite all'ente, e di "continenza", vale a dire, di esercizio delle stesse in modo conforme all'ordinamento) e di sussistenza/reperimento dei mezzi di copertura (procedura ex art. 194 Tuel). La funzione di tale procedura è quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'ente (Corte Conti, Sezione Controllo Lombardia, parere n. 339 del 22/07/2013);

CONSIDERATO che il presente riconoscimento del debito può essere ricondotto alla categoria di cui all'art. 194, lett. e), T.U.E.L., in quanto derivante da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, T.U.E.L., nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RITENUTO CHE, invero, esula dall'ambito di riconoscibilità del debito quella parte di spesa costituente l'utile di impresa (rectius, del professionista incaricato), in quanto, a norma dell'art. 2041 cod. civ., l'indebito arricchimento va indennizzato nei limiti, da un lato, dell'effettivo arricchimento del beneficiario, dall'altro della diminuzione patrimoniale subita dal soggetto impoverito, e quindi non può comprendere il lucro cessante che sarebbe spettato a quest'ultimo se fosse stata contratta una valida obbligazione, ma solo la diminuzione patrimoniale da lui subita. In proposito, la giurisprudenza amministrativa (Tar Sicilia, Sez. III, n. 1004 del 7 aprile 2010) ha indicato che dall'evoluzione normativa culminata negli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si evince che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, ma può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente, che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura;

TENUTO CONTO che anche le SS.UU. della Cassazione Civile, con la sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008, hanno evidenziato che "Nei confronti delle p.a., il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante)"; in tal senso, si è espressa anche la Sezione di Controllo della Corte dei conti (n. 1 del 21 febbraio 2007), escludendo che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella ipotesi di riconoscimento di debito originato dalla esecuzione di prestazioni in favore di una amministrazione al di fuori della stipula di un regolare contratto, possa essere riconosciuto al privato contraente l'utile di impresa;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della:

- certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di

calcolo aritmetico;

- esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO, altresì, che:

- per i debiti riconducibili alla lett. e) dell'art. 194 T.U.E.L. (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 TUEL) il Consiglio Metropolitan, verificata la indefettibile condizione che il debito scaturisca dall'espletamento di pubbliche funzioni o di servizi di competenza, deve accertare e dimostrare l'utilità e l'arricchimento scaturente dalla prestazione professionale della quale viene reclamato il pagamento;

- la prestazione resa dal legale incaricato trova diretto fondamento nella legge attesa la necessità di ricorrere alla difesa tecnica (salvo sporadiche eccezioni stabilite per le O.S.A. e nell'ambito del rito del lavoro) ogni qualvolta sia ritenuto opportuno resistere alle azioni giudiziarie intentate nei confronti dell'Ente o da questo avviate contro terzi;

- dall'obbligatorietà della difesa tecnica discende, quindi, l'utilità della prestazione in ragione del fatto che l'Ente, per stare legittimamente in giudizio, deve conferire mandato ad un legale abilitato al patrocinio;

- l'arricchimento per l'Ente è rapportato alle tariffe professionali o ai parametri di cui al D.M. 55/14, e ss. mm., tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni regolamentari dell'Ente, vigenti al momento del conferimento dell'incarico;

DATO ATTO che dalle prestazioni professionali in argomento è derivata utilità e arricchimento per l'Ente in quanto lo stesso è stato posto nelle condizioni di agire e/o resistere in giudizio per rappresentare e sostenere le proprie ragioni;

EVIDENZIATO che il riconoscimento del debito è di competenza del Consiglio Metropolitan il cui vaglio è finalizzato all'esame della legittimità dell'obbligazione insorta in modo anomalo e/o patologico, così da poterla ricondurre nell'alveo del sistema bilancio dell'ente, con contestuale verifica che ciò non si traduca nel pregiudizio degli equilibri di bilancio (Sez. contr. Veneto, parere n. 347 del 19/08/2011);

PRECISATO che la funzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 T.U.E.L. è complessa poiché è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma e, quindi, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando anche le risorse necessarie per farvi fronte, nonché ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di mettere in luce eventuali responsabilità (Corte Conti, Sezione Controllo Lombardia, parere n. 522 del 28/04/2010);

RILEVATO che la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio stabilita dal T.U.E.L. è inderogabile e, pertanto, deve essere adottata dagli Enti Locali tutte le volte che insorga un'obbligazione non prevista all'interno del bilancio di previsione dell'Ente (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Marche, sentenza n. 2 del 14/01/2013);

RIBADITO che la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L., rappresenta una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione (Sezione Controllo Lombardia, parere n. 65 del 22/02/2013);

DATO ATTO che l'elencazione prevista dall'art. 194 T.U.E.L. indica una serie di ipotesi, nelle quali è possibile procedere al riconoscimento di debito, che hanno carattere tassativo in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa (Corte Conti, Sezione Controllo Veneto, parere n. 347 del 19/08/2011);

ACCERTATO che, a seguito di verifica operata dagli uffici, le notule presentate dai creditori espongono pretese di pagamento di compensi in linea con le disposizioni regolamentari dell'Ente

e con le tariffe professionali vigenti nel periodo di riferimento;

DATO ATTO che le situazioni debitorie per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 191 del T.U.E.L., non possono essere immediatamente riconducili al sistema di bilancio dell'Ente, ma devono essere riconosciute come debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L., fatto salvo l'obbligo per l'Ente di avviare azione di responsabilità per la rivalsa nei confronti dei funzionari o amministratori che possono avere procurato danno patrimoniale all'Ente in relazione a maggiori oneri sostenuti;

CHE la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 C.C.;

CHE l'Ente deve procedere al riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 78.294,13 da imputare al cap. 2004 del bilancio di previsione 2024/2026, prenotando la relativa spesa, relativamente agli incarichi che di seguito si elencano:

1) Avv. Luigi Cardile, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 71 del 21/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da V.D. innanzi al Tribunale di Messina, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conciliazione giudiziale, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 7.932,89, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

2) Avv. Maria Rosa Versaci, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 27/4/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da S.D. + 1 innanzi al Tribunale di Patti, senza previsione di spesa, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 584/2022, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 3.274,65, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio;

3) Avv. Marcello Fazio, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 304 del 17/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di appello promosso da questo Ente contro Carnabuci Angelo innanzi al Tribunale di Messina, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 1301/2023, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 525,41, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e nel rispetto di quanto previsto con Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

4) Avv. Alessandro Anastasi, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 113 dell'1/06/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di recupero promosso da questo Ente contro Comuni e ditte per tributi e canoni dovuti a titolo di TEFA, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il

quale il medesimo professionista ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 9.194,85, previa definizione stragiudiziale, redatta secondo i minimi tariffari;

5) Avv. Biagio Amata, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 7 del 15/6/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di promosso da C.B. e S.N.T. contro questo Ente innanzi al Giudice di Pace di Messina, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 1080/2017, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 979,07, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e nel rispetto di quanto previsto con Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

6) Avv. Carmelo Saitta, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 81 del 31/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da B.S, C.G. e C.F., innanzi alla Corte di Appello di Messina, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa sentenza n. 235/2023 e successiva conciliazione stragiudiziale, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 17.588,36, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

7) Avv. Maria Tusa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 22/2/2008 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Bucolo Tindaro, innanzi al Tribunale di Patti, con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 674/2021, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 3.037,84, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio;

8) Avv. Antonella Carcione, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 50 del 29/7/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Paterniti Mastrazzo Antonino + 1, innanzi al Tribunale di Patti, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 244/2023, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 6.525,98, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

9) Avv. Natalia Cimino, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 161 del 21/7/2005 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Mazzagatti Giuseppa, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 261/2022, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 2.748,32, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio;

10) Avv. Francesco Costantino, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 315 del 31/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio

promosso c/Cosedil S.p.A., innanzi alla Corte di Appello di Messina, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 129/2024, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 5,138,02, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

11) Avv. Salvatore Papa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 300 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 940/2023, ha fatto pervenire richiesta di pagamento, a saldo, dell'importo di € 1.090,33, secondo quanto previsto nella suddetta Deliberazione n. 300/2010;

12) Avv. Salvatore Papa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 302 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con Decreto n. 943/2023, ha fatto pervenire richiesta di pagamento, a saldo, dell'importo di € 1.495,07, secondo quanto previsto nella suddetta Deliberazione n. 302/2010;

13) Avv. Salvatore Cirilla, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 53 del 29/3/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Scheps Salvatore, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 76/2021, ha fatto pervenire richiesta di pagamento, a saldo, dell'importo di € 1.610,86, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio secondo quanto previsto nella Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

14) Avv. Giovanni Rao, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 256 del 25/7/2007 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Alberti Nicolò + 2, innanzi al Tribunale di Patti, con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 540/2022, ha fatto pervenire nota spesa, a saldo, dell'importo di € 7.385,43, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio;

15) Avv. Natale Venuto, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 249 del 9/11/2018 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da C.G., innanzi al Tribunale di Patti, senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 889/2022, ha fatto pervenire nota spese, a saldo, dell'importo di € 2.430,27, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

16) Avv. Rocco Davide Fumia, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 291 del 9/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Depi.Store s.r.l.u., innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., senza previsione di spesa e con facoltà di distrazione in caso di esito favorevole, per il quale il medesimo professionista, ha fatto pervenire rinuncia all'incarico e nota spese, a saldo per le relative fasi di attività prestata, dell'importo di € 1.971,57, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014;

17) Avv. Sebastiano Fazio, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 139 del 14/5/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Ferro Rosario, innanzi al Tribunale di Messina (già Taormina), senza previsione di spesa, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 1326/2019, ha fatto pervenire nota spese, a saldo, dell'importo di € 3.274,65, redatta secondo i minimi tariffari in relazione al valore del giudizio;

18) Avv. Piera Trimboli, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 6/3/2009 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Gianino Maria, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (già Milazzo), con impegno di spesa di € 520,00 a titolo di acconto, per il quale il medesimo professionista, previa conclusione del giudizio con sentenza n. 491/2019, ha fatto pervenire richiesta di pagamento, a saldo, dell'importo di € 2.090,56, secondo quanto previsto nella suddetta Deliberazione n. 36/2009;

DATO ATTO, altresì, che trattasi indubitabilmente di prestazioni che i suddetti professionisti hanno effettivamente reso, prestando assistenza e difesa tecnica legale in favore dell'Ente, comportando utilità e arricchimento derivanti dall'attività di difesa in giudizio per la quale questa Città Metropolitana ha tratto beneficio, nell'ambito delle funzioni e servizi istituzionali di competenza;

VISTO il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1, e comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000, rilasciato in data 5/8/2024, prot. n. 34839;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Ente;

VISTA la LL.RR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, dell'insussistenza di conflitti d'interesse;

SI PROPONE CHE
IL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

DELIBERI

Le premesse sono parte integrante del presente atto e devono intendersi qui espressamente riportate e trascritte;

PRENDERE ATTO che, a seguito degli incarichi di patrocinio nel tempo conferiti senza adeguata assunzione di impegno di spesa, per i contenziosi di seguito indicati, sono maturati crediti per competenze professionali ammontanti complessivamente ad € 78.294,13, comprese spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;

RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000, l'utilità e l'arricchimento per l'Ente e, di conseguenza, riconoscere il debito fuori bilancio scaturente dalla prestazione professionale resa dai legali incaricati del patrocinio nei giudizi di seguito elencati:

1) Avv. Luigi Cardile, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 71 del 21/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da V.D. innanzi al Tribunale di Messina, per l'importo di € 7.932,89;

2) Avv. Maria Rosa Versaci, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 27/4/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da S.D. + 1 innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 3.274,65;

3) Avv. Marcello Fazio, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 304 del 17/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di appello promosso da questo Ente contro Carnabuci Angelo innanzi al Tribunale di Messina, per l'importo di € 525,41;

4) Avv. Alessandro Anastasi, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 113 dell'1/06/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di recupero promosso da questo Ente contro Comuni e ditte per tributi e canoni dovuti a titolo di TEFA, per l'importo di € 9.194,85;

5) Avv. Biagio Amata, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 7 del 15/6/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da C.B. e S.N.T. contro questo Ente innanzi al Giudice di Pace di Messina, per l'importo di € 979,07;

6) Avv. Carmelo Saitta, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 81 del 31/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da B.S, C.G. e C.F., innanzi alla Corte di Appello di Messina, per l'importo di € 17.588,36;

7) Avv. Maria Tusa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 22/2/2008 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Bucolo Tindaro, innanzi al

Tribunale di Patti, per l'importo di € 3.037,84;

8) Avv. Antonella Carcione, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 50 del 29/7/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Paterniti Mastrazzo Antonino + 1, innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 6.525,98;

9) Avv. Natalia Cimino, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 161 del 21/7/2005 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Mazzagatti Giuseppa, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., per l'importo di € 2.748,32;

10) Avv. Francesco Costantino, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 315 del 31/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso c/Cosedil S.p.A., innanzi alla Corte di Appello di Messina, per l'importo di € 5,138,02;

11) Avv. Salvatore Papa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 300 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, per l'importo di € 1.090,33;

12) Avv. Salvatore Papa, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 302 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, per l'importo di € 1.495,07;

13) Avv. Salvatore Cirilla, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 53 del 29/3/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Scheps Salvatore, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, per l'importo di € 1.610,86;

14) Avv. Giovanni Rao, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 256 del 25/7/2007 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Alberti Giuseppe + 2, innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 7.385,43;

15) Avv. Natale Venuto, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 249 del 9/11/2018 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da C.G., innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 2.430,27;

16) Avv. Rocco Davide Fumia, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 291 del 9/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Depi.Store s.r.l.u., innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., per l'importo di € 1.971,57;

17) Avv. Sebastiano Fazio, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 139 del 14/5/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Ferro Rosario, innanzi al Tribunale di Messina (già Taormina), per l'importo di € 3.274,65;

18) Avv. Piera Trimboli, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 6/3/2009 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Gianino Maria, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (già Milazzo), per l'importo di € 2.090,56;

per un ammontare complessivo di € 78.294,13 da imputare al cap. 2004, codice 01.11-1.10.99.99.999, del bilancio di previsione 2024/2026, prenotando la relativa spesa;

DARE ATTO, che ai singoli pagamenti si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e previa presentazione di fattura elettronica da parte del creditore;

DARE ATTO, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio;

TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatto salvo l'avvio di eventuale azione di rivalsa nei confronti dei funzionari e/o amministratori, ove vengano verificate dagli Organi competenti eventuali responsabilità per danno patrimoniale all'Ente;

DARE ATTO, altresì, che:

- ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

- non sussistono situazioni neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente – nella Sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L.R. n. 22/08);

DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Massimo Minutoli

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**allegato alla proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio
Metropolitano**

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 11/06/2024

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio
Metropolitano

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n.
267/2000.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

☒

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Prenotazione	Importo	Capitolo	Bilancio
57	78.294,13	2004	2024

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì, 25/06/2024

Il Funzionario Responsabile
F.to Rita Bonannella

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Città Metropolitana di **MESSINA***Collegio dei Revisori***PARERE SU DEBITI FUORI BILANCIO – “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 267/2000”**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitano, trasmessa con prot. n. 33233/AF del 23/07/2024, avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 267/2000." e integrazione richiesta per le vie brevi, riscontrata in data 02.08.2024 ;

Visti gli allegati alla proposta;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Considerata la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Considerata la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 27/09/2023 di approvazione del rendiconto 2022;

visto l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

visto il Regolamento di contabilità;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente, Direzione I, Dott. Giorgio la Malfa, in data 11/06/2024;

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, dal Dirigente - Servizi finanziari e tributari, Dott.ssa Maria Grazia Nulli e attestazione di copertura di finanziaria, in data 25/06/2024;

Considerato il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato A/2 del decreto legislativo n. 118/2011 che statuisce *"L'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto"*;

Premesso che non sono state seguite le regole ordinarie per l'assunzione degli impegni di spesa previste dall'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell'amministrazione locale.

Premesso che la proposta di delibera spetta al responsabile del servizio competente per materia, il quale è tenuto a redigere un'esaustiva relazione sulle cause che hanno determinato il debito, nonché sulla presenza dell'utilità e dell'arricchimento ex art. 194 lett. E) TUEL, dalla quale si dovrà evincere: la natura del debito e le cause che lo hanno originato; le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito; la copertura finanziaria, la dichiarazione la fornitura dei servizi sia avvenuta per finalità di pubblico interesse, nonché la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimino il riconoscimento del debito, espressamente e debitamente motivati; la dichiarazione che la prestazione di servizio è stata effettivamente resa dal creditore ed utilizzata dall'ente; la congruità dei compensi richiesti; la verifica che il debito non sia caduto in prescrizione, ai sensi dell'art 2934 e segg. del Cod. Civ ;

Considerato che il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) al punto 5.2 lett.g. stabilisce che l'impegno per l'affidamento di incarico legale esterno, la cui esigibilità non è determinabile, sia imputato all'anno in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, per garantire la copertura della spesa. Con il riaccertamento ordinario dei residui, se l'obbligazione non fosse esigibile, si provvede a cancellare l'impegno iscrivendo, tra le spese il fondo pluriennale vincolato, e a re-imputare all'anno in cui si prevede che maturerà la sua esigibilità.

In mancanza di preventivo impegno di spesa, per le spese di cui trattasi, l'Ente ha ritenuto di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lett. e), con le conseguenze in tema di valutazione dei profili di responsabilità da parte della competente Procura della Corte dei Conti.

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. e), per la somma complessiva di € 78.294,13, facendo fronte al pagamento della somma complessiva in proposta come segue:

- per € 78.294,13 Capitolo 2004 del bilancio di previsione 2024/2026, stanziamento annualità 2024, prenotazione n.57;

Considerato che l'obbligazione deve trovare, nei limiti della effettiva spettanza e nel rispetto delle norme e dei principi che regolano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la dovuta rappresentazione contabile nelle scritture dell'ente, allo scopo di consentirne il regolare adempimento. L'indennizzo, secondo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Cassazione, n. 23385/08, dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dal terzo, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato", ovverosia il cd "utile di impresa", ove comprovata l'utilità e l'arricchimento per l'ente, si dovrà procedere dal punto di vista prettamente operativo al riconoscimento del debito, al netto del cd. "utile di impresa". La giurisprudenza della Corte dei Conti ha fatto riferimento, ai fini della quantificazione del predetto "utile di impresa", come esso sia possibile quantificare in "una percentuale del valore dell'appalto, 10 % o 5 % a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Il Collegio a seguito di richiesta informale, su quanto sopra, rappresenta il riscontro dell'ufficio: "....gli incarichi conferiti ai legali indicati nella proposta, configurano fattispecie diverse, così raggruppate:

- 1) Incarichi senza previsione di spesa per i quali le competenze a saldo sono calcolate applicando il minimo tariffario (Punti nn. 2 e 4 della proposta);
- 2) Incarichi senza previsione di spesa per i quali le competenze a saldo sono calcolate applicando il minimo tariffario e con la decurtazione prevista dalla Deliberazione Commissariale n. 3/2014 (Punti nn. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16 e 17 della proposta);
- 3) Incarichi con indicazione dell'onorario ed impegno del solo acconto, per i quali il saldo risulta determinato secondo la previsione dell'atto deliberativo adottato per il relativo conferimento (Punti nn. 11 e 12 della proposta);
- 4) Incarichi con impegno del solo acconto, per i quali il saldo risulta determinato al minimo tariffario (Punti nn. 7, 9, 14, 18).

I predetti incarichi, lungi dal conferire appalti di servizi legali disciplinati dalla normativa pro-tempore vigente sui contratti pubblici, rappresentano singolo incarico di patrocinio legale (esclusi, quindi, dal predetto codice) che risulta regolato da pattuizione contrattuale sottoscritta con ciascun professionista e il cui compenso è quantificato applicando il criterio del "minimo tariffario", strettamente connesso al principio dell'equo compenso introdotto dall'art. 13/bis della legge n. 247/2012.

Rilevato che l'importo, infra la proposta, di euro 75.673,72, per come riferito dall'ufficio è da intendersi un mero refuso, che può essere corretto in sede di deliberazione;

Il dettaglio del debito relativo alle singole richieste viene di seguito indicato:

- **1) Avv. Luigi Cardile**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 71 del 21/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da V.D. innanzi al Tribunale di Messina, per l'importo di € 7.932,89;
- **2) Avv. Maria Rosa Versaci**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 27/4/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da S.D. + 1 innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 3.274,65;
- **3) Avv. Marcello Fazio**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 304 del 17/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di appello promosso da questo Ente contro Carnabuci Angelo innanzi al Tribunale di Messina, per l'importo di € 525,41;
- **4) Avv. Alessandro Anastasi**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 113 dell'1/06/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di recupero promosso da questo Ente contro Comuni e ditte per tributi e canoni dovuti a titolo di TEFA, per l'importo di € 9.194,85;
- **5) Avv. Biagio Amata**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 7 del 15/6/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di promosso da C.B. e S.N.T. contro questo Ente innanzi al Giudice di Pace di Messina, per l'importo di € 979,07;
- **6) Avv. Carmelo Saitta**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 81 del 31/5/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da B.S, C.G. e C.F., innanzi alla Corte di Appello di Messina, per l'importo di € 17.588,36;
- **7) Avv. Maria Tusa**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 22/2/2008 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Bucolo Tindaro, innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 3.037,84;
- **8) Avv. Antonella Carcione**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 50 del 29/7/2016 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Paterniti Mastrazzo Antonino + 1, innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 6.525,98;
- **9) Avv. Natalia Cimino**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 161 del 21/7/2005 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Mazzagatti Giuseppa, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., per l'importo di € 2.748,32;
- **10) Avv. Francesco Costantino**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 315 del 31/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso c/Cosedil S.p.A., innanzi alla Corte di Appello di Messina, per l'importo di € 5,138,02;

- **11) Avv. Salvatore Papa**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 300 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, per l'importo di € 1.090,33;
- **12) Avv. Salvatore Papa**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 302 del 29/7/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Leo Ambrogio, innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, per l'importo di € 1.495,07;
- **13) Avv. Salvatore Cirilla**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 53 del 29/3/2019 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Scheps Salvatore, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, per l'importo di € 1.610,86;
- **14) Avv. Giovanni Rao**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 256 del 25/7/2007 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Alberti Giuseppe + 2, innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 7.385,43;
- **15) Avv. Natale Venuto**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 249 del 9/11/2018 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da C.G., innanzi al Tribunale di Patti, per l'importo di € 2.430,27;
- **16) Avv. Rocco Davide Fumia**, per l'incarico conferito con Decreto Sindacale n. 291 del 9/10/2017 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Depi.Store s.r.l.u., innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., per l'importo di € 1.971,57;
- **17) Avv. Sebastiano Fazio**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 139 del 14/5/2010 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Ferro Rosario, innanzi al Tribunale di Messina (già Taormina), per l'importo di € 3.274,65;
- **18) Avv. Piera Trimboli**, per l'incarico conferito dal Presidente pro-tempore autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 6/3/2009 per il regolare espletamento dell'attività di difesa tecnica dell'Ente nel giudizio promosso da Gianino Maria, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (già Milazzo), per l'importo di € 2.090,56.

Il Collegio riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261/ 16.11.2022, avente ad oggetto: " Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio", in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio art. 23, comma 5, L.289/2002, indirizzata ai Segretari Generali delle Città Metropolitane e dei Comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente la nota del 23 febbraio 2023,

Procuratore regionale Corte dei Conti, avente ad oggetto: “ Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio” invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all’organo di revisione.

Si ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l’accertamento della riconduzione del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate, l’individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; essa richiede, inoltre, l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L’esigenza di un’istruttoria non può essere superata nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Il Collegio, altresì, ricorda che la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, Sez. Reg. di Controllo per l’Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha ricordato che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi

per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuris-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali". I giudici contabili hanno ricordato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l'ente, senza attendere l'annuale adempimento di cui all'art. 193 del TUEL con cui l'organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

Nella proposta di cui in oggetto, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, viene dato atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 193, comma 2, D.lgs. N. 267/2000, "del permanere degli equilibri di bilancio".

Si ricorda che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce l'indice della difficoltà dell'ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell'amministrazione di un corretto esercizio dell'azione amministrativa che dà adito a un probabile o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza.

Dato atto che:

- La consolidata giurisprudenza della Cassazione conferma che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam. (Cass. S.U., n. 6827/10, Cass. n. 20033/2016), secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, la forma scritta, "assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria" (Cass.n. 20690/2016).

- il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.,
- rientra sicuramente nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione riconoscere o meno l'attività svolta e l'utilità conseguita prima di stabilire la consistenza di una posta creditoria rinveniente dall'espletamento, a titolo negoziale, di attività in favore dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5272);
- nella proposta viene data evidenza che le prestazioni sono state rese dai legali.

Considerata l'art.194, comma lett. e) del Tuel che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, salvo quanto sopra esplicitato e rilevato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente la proposta di deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan, trasmessa con con prot. n. 33233/AF del 23/07/2024, avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs n. 267/2000.", fatte salve la verifica di eventuali responsabilità e le eventuali azioni di rivalsa, raccomandando di attenzionare il rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) al punto 5.2 lett.g. sopra richiamato.

Il Collegio dei Revisori

- rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

- ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Procura della Corte dei Conti;
- invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

Il 02 Agosto 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero – Presidente
(F.to digitalmente)

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente
(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente
(F.to digitalmente)

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.e), D.Lgs n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta

F.to Dott. Panzeca Antonella

Il Segretario Generale

F.to Rossana Carrubba

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 11/09/2024

Il Segretario Generale
F.to Rossana Carrubba
